

Allegato "C" al n.

di Fascicolo

STATUTO DELLA SOCIETA'

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 una società per azioni a totale ed esclusivo capitale pubblico denominata "LEPIDA" S.p.A. (di seguito, la "Società").

ARTICOLO 2

2.1 La società ha sede in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle Imprese competente e può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2.2 La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo.

2.3 La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

ARTICOLO 3

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004;

I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di :

- pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete;
- progettazione;
- appalto per l'affidamento lavori;
- costruzione;
- collaudo delle tratte della rete in fibra ottica;
- di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà;
- messa in esercizio;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività;
- monitoraggio delle prestazioni di rete;

II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);

III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda

larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 2 della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di: pianificazione delle MAN; la progettazione; l'appalto per l'affidamento dei lavori; la costruzione; la messa in esercizio; la manutenzione ordinaria e straordinaria ;

IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'Art 9 comma 8, lettera b) della legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;

VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VIII. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'Art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' Art. 9 comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;

IX. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'Art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' Art. 9 comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete; Help Desk di supporto alle categorie di utenti;

X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di

telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; Data Service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure

di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio.

3.2 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Fra le suddette operazioni a carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione ne' esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;
- la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
- la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi.

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione

del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

ARTICOLO 4

4.1 La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.

4.2 Conformemente a quanto previsto al punto 1, la società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata.

4.3 La Regione Emilia-Romagna, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti menzionati al punto 1, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato

sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 11/2004, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati.

4.4 La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepita dalla società stessa.

4.5 Sui beni destinati al pubblico servizio conferiti in società dalla Regione o dagli altri soci è costituito, all'atto del conferimento, un diritto di uso perpetuo e inalienabile a favore della Regione e degli enti locali. Tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione fintantoché siano funzionali allo svolgimento del pubblico servizio stesso e delle attività di interesse pubblico indicate nella legge regionale e nel presente statuto.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Titolo II

Capitale Sociale

Sezione I

Azioni

ARTICOLO 6

6.1 Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della citata legge regionale n. 11/2004, la partecipazione al capitale della Società è riservata ad enti pubblici ed alla Regione spetta una quota almeno pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

6.2 Il capitale sociale è di Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero), suddiviso in n. 18.000 (diciottomila) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

6.3 Le azioni della Società sia in sede di costituzione della stessa sia in sede di aumento di capitale potranno essere attribuite ai Soci in misura non proporzionale al conferimento effettuato, ai sensi di legge.

I conferimenti possono essere effettuati in denaro od in natura.

6.4 E' attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 C.C., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, aumento che potrà essere liberato anche mediante conferimenti in natura.

6.5 La Società può deliberare la creazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis c.c. e ss..

6.6 Quando le azioni risultano appartenere ad un unico soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista dal presente comma. Le dichiarazioni degli amministratori di cui sopra devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

ARTICOLO 7

7.1 Le azioni della Società e i diritti di opzione sulle azioni emittende sono trasferibili ai soli soggetti indicati all'art. 6.1 del presente Statuto. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi anche, a titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento fiduciario, la costituzione di diritti reali o di garanzia, la donazione delle azioni, nonché ogni altro atto che comunque dia luogo all'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di

soggetti diversi da quelli di cui all'art. 6.1 del presente Statuto.

7.2 Qualsiasi atto posto in essere in violazione dell' Articolo 7.1 che precede non avrà alcun effetto nei confronti della Società e degli altri Soci ed in forza di tale atto nessun diritto o potere previsto dal presente statuto potrà essere trasferito a soggetti terzi; in particolare, i trasferimenti di titoli eseguiti in violazione delle disposizioni sopra richiamate non sono opponibili alla Società e sono inefficaci nei suoi confronti e nei confronti degli altri Soci, e colui che abbia acquistato azioni della Società non può essere iscritto nel libro soci.

7.3 In caso di trasformazione dell'ente socio ovvero di successione di altri soggetti nella sua posizione ovvero di altri eventi, diversi dai trasferimenti per atto negoziale indicati al precedente comma 7.1, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 6.1 del presente Statuto, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso ai sensi del successivo art. 8 del presente Statuto.

Sezione II

Recesso del Socio

ARTICOLO 8

8.1 Il diritto di recesso è esercitato nei soli casi previsti dall'Articolo 2437 del codice civile, nei termini e con le

modalità previsti dall'Articolo 2437-bis e mediante le procedure stabilite dall'Articolo 2437-quater del codice civile.

Non è tuttavia consentito il recesso al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

8.2 Il valore di liquidazione delle azioni del Socio recedente è stabilito dagli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, con l'assistenza di un perito nominato dagli stessi Amministratori.

In caso di contestazione, da sollevarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della predetta determinazione al Socio recedente, quest'ultimo avrà diritto di richiedere che il valore di liquidazione venga determinato a sue spese, entro i successivi (sessanta) giorni, da un perito nominato dal Tribunale di Bologna. Tale perito agirà quale terzo arbitratore ai sensi del combinato disposto degli articoli 1349 e 1473 del Codice Civile, con determinazione che non sarà rimessa al suo mero arbitrio ma nel rispetto dei criteri normalmente in uso nella valutazioni delle partecipazioni azionarie.

Titolo III

Assemblea

ARTICOLO 9

9.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, vincolano ed

obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.

9.2 Possono intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni della Società e le abbiano depositate presso la sede Sociale. Il voto può essere esercitato, direttamente ovvero per delega, nei limiti previsti dall'Articolo 2372 del codice civile.

9.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi degli artt. 2363 c.c. e segg.. L'Assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera sulle materie di propria competenza, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 2369, 3° co. c.c.. L'Assemblea straordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

9.4 L'Assemblea, con il voto favorevole del rappresentante del socio Regione Emilia-Romagna il quale tiene conto dell'intesa raggiunta tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 11/2004, determina annualmente gli indirizzi da imprimere all'azione societaria, approva gli atti di

cui al successivo art. 13.2 del presente statuto ed autorizza l'Organo amministrativo, ferma restandone la responsabilità, a compiere le operazioni contemplate negli atti approvati e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

ARTICOLO 10

10.1 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione, con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri simili mezzi, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal libro dei Soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie all'ordine del giorno e può essere prevista una data di seconda convocazione, nonché le date di convocazioni successive, per il caso in cui l'assemblea non risultasse regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 9.

10.2 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando è presente o regolarmente rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di

controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nel caso di assemblea regolarmente tenuta in forma totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

10.3 L'Organo Amministrativo è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale con domanda contenente gli argomenti da trattare. Tale diritto è escluso quando si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

10.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere dilazionato al maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per particolari esigenze relative alla redazione del bilancio consolidato, ovvero alla struttura od all'oggetto della società. In tal caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 11

11.1 L'Assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea può approvare un regolamento per la

disciplina dei lavori assembleari, valido anche per le successive adunanze dell'Assemblea, sino a modificazioni.

11.2 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: (a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione.

11.3 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dal soggetto eletto a maggioranza dall'Assemblea stessa. Il Presidente constata la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta il risultato delle votazioni. L'Assemblea nomina a maggioranza un Segretario, addetto alla formazione del verbale, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio, scelto da chi presiede.

11.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve contenere le indicazioni ed essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile.

Titolo IV

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 12

12.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri. La scelta della forma dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori conseguente a tale scelta spetta all'Assemblea, salvo quanto previsto dal seguente punto 12.2.

12.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Gli amministratori, comunque nominati, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, fra i membri nominati dall'Assemblea. Al Presidente

ovvero, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente competono le attribuzioni previste dall'Articolo 2381 del codice civile, nonché quelle previste dal presente statuto.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, provvedendo a specificare contenuto, limiti e modalità delle loro attribuzioni, fermo il disposto dell'Articolo 2381, comma terzo, quarto, quinto e sesto del codice civile.

ARTICOLO 13

13.1 L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

13.2 L'Organo amministrativo, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno:

- a. il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;
- b. il piano annuale delle attività;
- c. il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

13.3 Qualora l'Assemblea rifiuti l'approvazione degli atti di cui al comma 13.2 ovvero qualora comunque i soci ritengano che l'Organo amministrativo non abbia osservato gli indirizzi determinati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 9.4 del presente statuto, i soci richiedono la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c. affinché adotti i provvedimenti che

riterrà più opportuni. Per le medesime cause, la Regione può revocare gli amministratori di propria nomina.

13.4 L'Organo amministrativo, qualora intenda discostarsi dagli indirizzi determinati dall'Assemblea o dal contenuto delle autorizzazioni ottenute dalla medesima, adotta apposita motivata deliberazione che trasmette senza indugio ai soci al fine dell'adozione delle successive determinazioni definitive.

13.5. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione degli indirizzi determinati dall'Assemblea e degli atti dalla medesima approvati o autorizzati, motivando, in particolare, circa gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle spese e obiettivi preventivati.

13.6 Ciascun socio ha il diritto di domandare - sia in Assemblea che al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

13.8 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, anche in luogo diverso dalla sede della Società, su convocazione del Presidente o

su richiesta di almeno 2 (due) amministratori. La convocazione è effettuata con avviso inviato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima di tale data. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute, anche in difetto di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

13.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore nominato dalla maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

13.10 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

13.11 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente o, in subordine, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

14.1 L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata anche dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.2 La Società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'Assemblea e non vi sia il voto contrario di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Titolo V

Collegio Sindacale

ARTICOLO 15

15.1 Il Collegio Sindacale, obbligatoriamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea, salvo quanto previsto dai seguenti punti 15.2 e 15.3.

15.2 Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, il Presidente del Collegio Sindacale.

15.3 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

15.4 Ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. il Collegio sindacale può altresì esercitare il controllo contabile di legge.

15.5 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto dall'Articolo 13.10.

15.6 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

Titolo VI

Disposizioni Generali

ARTICOLO 16

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. A seguito della chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

16.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

16.3 La deliberazione di distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea ordinaria dei Soci.

16.4 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota destinata alla riserva legale.

16.5 Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L'Assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

ARTICOLO 17

17.1 Ogniqualevolta, nel presente statuto, si fa riferimento a comunicazioni da inviare ad uno o più Soci, tale comunicazione si intenderà regolarmente effettuata qualora, oltre ad aver rispettato ogni condizione, termine o requisito sostanziale specificamente previsto dal presente statuto, sia stata indirizzata all'indirizzo di ciascuno dei Soci, quale risultante dal libro soci della Società, alla data in cui la comunicazione è fatta.

ARTICOLO 18

18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci o tra essi e la Società, nonché nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, o da questi promosse, in relazione

all'interpretazione o all'esecuzione dello statuto, ovvero, più in generale, allo svolgimento del rapporto sociale, fatta eccezione per quelle non compromettibili in arbitri, è rimessa al giudizio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna.

18.2 Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

18.3 La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

18.4 Il lodo, che dovrà essere pronunciato e comunicato alle parti entro il termine perentorio, di centoventi giorni dall'accettazione della nomina, sarà vincolante per le parti stesse.

18.5 Il lodo non sarà impugnabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 829, comma 2°, del codice di procedura civile, a meno che oggetto del giudizio sia la validità di delibere assembleari ovvero gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili.

18.6 Tutte le controversie non compromettibili in arbitri saranno di competenza esclusiva del Foro di Bologna. Saranno parimenti di competenza esclusiva del Foro di Bologna tutte le azioni cautelari, monitorie o d'urgenza che non fossero sottoponibili alla cognizione degli arbitri.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.